

---

**Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato**  
**Regolamento interno della Commissione di mediazione indipendente**

(del 22 gennaio 2013)

LA COMMISSIONE DI MEDIAZIONE INDIPENDENTE

visto l'art. 17 cpv. 4 della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT),

richiamate la ris. gov. n. 6649 del 28 novembre 2012 e la ris. canc. n. 198 del 30 novembre 2012,

**decreta:**

**Art. 1**

<sup>1</sup>La Commissione di mediazione indipendente svolge i compiti assegnatili dalla legge (art. 17 e 18) e dal regolamento di applicazione (art. 19 segg.), secondo le procedure e i termini ivi previsti.

<sup>2</sup>Essa adotta il presente regolamento interno, che contiene le disposizioni, necessarie per l'esercizio del suo mandato, concernenti l'organizzazione, il funzionamento e le procedure.

**Art. 2**

<sup>1</sup>Il recapito amministrativo della Commissione è presso il Segretariato dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

<sup>2</sup>La Commissione dispone di un segretariato scientifico permanente, che può far capo, per le incombenze amministrative, al segretariato dell'incaricato cantonale della protezione dei dati.

<sup>3</sup>Il Segretariato scientifico assiste di principio a tutte le riunioni della Commissione. Gestisce la corrispondenza, emana le comunicazioni, cura i contatti necessari e svolge compiti speciali su incarico del presidente o del presidente supplente.

**Art. 3**

<sup>1</sup>La Commissione si riunisce, su convocazione del presidente o del presidente supplente, per il tramite del segretariato scientifico, ogniqualvolta una persona che adempie i requisiti dell'art. 18 LIT presenti una domanda scritta di mediazione.

<sup>2</sup>La composizione della Commissione nei singoli casi è definita di volta in volta dal presidente o dal presidente supplente a dipendenza dell'oggetto e delle conoscenze specifiche dei suoi componenti.

<sup>3</sup>Essa si compone di regola di tre membri, tra i quali devono figurare il presidente o il presidente supplente e un componente che disponga di una formazione specializzata in mediazione e che applichi le norme deontologiche di mediazione definite dalla Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione (FSM).

<sup>4</sup>In casi particolarmente semplici la composizione può essere di un membro unico delegato, designato dal presidente o dal presidente supplente: La Commissione può sedere al completo se almeno tre membri lo richiedono, segnatamente in virtù della particolare difficoltà della questione.

**Art. 4**

<sup>1</sup>All'inizio del mandato i componenti della Commissione segnalano le loro relazioni d'interesse al Segretariato scientifico, che gestisce le informazioni ad esclusivo uso interno.

<sup>2</sup>Un componente designato non può prendere parte alla mediazione se nel singolo caso vi è collisione d'interessi; egli ne dà immediata comunicazione al presidente o al presidente supplente.

**Art. 5**

Qualora lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti legali, la Commissione può far capo ad esperti e periti esterni, in particolare della FSM.

**Art. 6**

<sup>1</sup>La procedura di mediazione è confidenziale. Nessuna informazione, né scritta né orale, può essere divulgata senza il consenso esplicito delle parti, a meno che sussista un interesse pubblico importante e preponderante.

<sup>2</sup>Rimangono riservate le disposizioni in materia di segretezza, confidenzialità e protezione dei dati personali.

**Art. 7**

Se una domanda di mediazione non adempie le esigenze di forma richieste, è tardiva, è stata presentata da una persona non legittimata o è manifestamente abusiva, la Commissione non ne esamina il merito. Essa ne dà semplice comunicazione all'istante e questa comunicazione non costituisce decisione formale suscettibile di ricorso.

**Art. 8**

<sup>1</sup>La procedura di mediazione prevede un colloquio preliminare separato con ogni partecipante e in seguito un colloquio con tutti i partecipanti. La Commissione designata può prevedere solo il colloquio comune o più colloqui, individuali o comuni, se le particolari esigenze del caso specifico lo richiedono.

<sup>2</sup>Delle discussioni davanti alla Commissione e delle dichiarazioni delle parti non si tiene un verbale. La Commissione non assume prove.

**Art. 9**

<sup>1</sup>La Commissione può formulare proposte conciliative.

<sup>2</sup>Al termine del colloquio finale, se è stato raggiunto un accordo, la Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l'avvenuta conclusione positiva della procedura e stralcia la pratica dai ruoli.

<sup>3</sup>Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana entro dieci giorni dalla conclusione della procedura una comunicazione scritta all'attenzione dei partecipanti. La comunicazione deve indicare i motivi dell'insuccesso e i punti (ancora) litigiosi e menzionare il diritto dei partecipanti di chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata indicando il termine a loro disposizione.

<sup>4</sup>La Commissione non formula raccomandazioni all'attenzione dell'autorità competente, né si esprime sulla fondatezza o sull'infondatezza della domanda di accesso. La comunicazione non dev'essere motivata giuridicamente.

**Art. 10**

<sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato. Esso può essere modificato in ogni tempo con il voto unanime dei membri della Commissione.

<sup>2</sup>Il regolamento è pubblicato nel sito Internet del Cantone.

Bellinzona, 22 gennaio 2013